



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

“Renata Fonte”

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 Nardò (LE)

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: info@comprensivonardo2.gov.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



Prot. n. 6354/C2

Nardò, 26 settembre 2014

Circ. n. 2

Al Personale Docente e ATA

Al Sito Web Istituzionale

LORO SEDI

Oggetto: assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si rammenta alle SS.LL. che la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 2 del 17 febbraio 2014, indirizzata alle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, pertanto, anche agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, **introduce**, ai sensi dell'art. 4, comma 16 bis, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (pubblicata nella G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013), **il divieto, per i pubblici dipendenti, di usufruire, di regola, del trattamento di malattia per l'espletamento di visite specialistiche ed esami diagnostici.**

Per tali assenze occorre utilizzare i permessi per documentati motivi personali ovvero altri istituti contrattuali similari o alternativi (ad es. permessi brevi, riposi compensativi, ferie).

In caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione, come espressamente previsto dalla citata Circolare della Funzione Pubblica, n. 2/2014, le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia e, in caso di controllo medico-legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Per l'effettuazione di terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente produrre anche un'unica certificazione (che potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti, comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Gli interessati dovranno produrre tale certificazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto.

A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato – dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate.

In questi casi l'attestazione di presenza (che può essere documentata anche mediante dichiarazione, dettagliata e circostanziata, sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000) dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.



F.TO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. Angelo LOSAVIO